

I DIRITTI UMANI

L'**Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)** è stata istituita dopo la Seconda Guerra Mondiale sulla scia della vecchia "Società delle Nazioni". Venne fondata con una conferenza internazionale che si è svolta a San Francisco dal 25 aprile al 26 giugno 1945. L'entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite (24 ottobre 1945) segna la data di nascita ufficiale dell'organizzazione, che ha iniziato la propria attività dal 1° gennaio 1946.

All'Onu aderiscono 193 dei 196 Stati legalmente riconosciuti. La Santa Sede e Palestina hanno lo status di osservatore permanente. Circa 4.200 organizzazioni non governative beneficiano dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale.

L'ONU è la massima organizzazione multilaterale, operante a fini politici generali e a struttura e raggio d'azione mondiali. La Carta delle Nazioni Unite è il primo atto giuridico internazionale della storia che apre al riconoscimento giuridico dei diritti della persona e dei popoli al di là e al di sopra dei confini dello stato. La Carta delle Nazioni Unite deve considerarsi come la **Costituzione della comunità internazionale**.

I principali organi dell'ONU sono: l'**Assemblea Generale** (ogni stato ha un voto), il **Consiglio di Sicurezza** (composto da 15 membri di cui 5 permanenti e 10 a rotazione), il **Consiglio Economico e Sociale** (54 membri eletti dall'Assemblea Generale), il **Consiglio di Amministrazione Fiduciaria** (non più in funzione), la **Corte Internazionale di Giustizia** (con sede all'Aia) e il **Segretariato generale**. Tra i più rilevanti organi sussidiari si segnalano il **Consiglio diritti umani** (47 membri a rotazione), la **Commissione per la condizione della donna** (45 membri a rotazione), la **Commissione sul Peacebuilding**. L'Organizzazione comprende anche agenzie autonome e diversi programmi, uffici e organismi. Il Segretario Generale attualmente in carica è **Antonio Guterres**

L'Organizzazione delle Nazioni Unite costituisce il principale motore del processo di riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani, mediante l'adozione di convenzioni giuridiche che traducono in termini vincolanti per gli Stati i diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948, con un sempre più articolato sistema internazionale di promozione e protezione dei diritti umani.

Il **10 dicembre 1948**, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la **Dichiarazione universale dei diritti umani** quale fondamento del nuovo ordine internazionale che si andava costituendo dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Nella Dichiarazione universale viene attribuita pari importanza e dignità, quindi pari protezione, sia ai diritti economici, sociali e culturali, sia ai diritti civili e alle libertà politiche.

Il testo della Dichiarazione si sviluppa in **30 articoli** chiari e concisi e costituisce il fondamento del diritto internazionale dei diritti umani. Infatti ha ispirato le convenzioni e le dichiarazioni per la promozione e protezione dei diritti umani, **è stata incorporata** nelle costituzioni e nei sistemi normativi di molti Paesi e **legittima l'attività dei difensori** dei diritti umani che operano in tutte le parti del mondo.

Al termine di lunghi lavori protrattisi fino al 1966, l'Assemblea Generale delle NU adottò due distinti **Patti internazionali** (Covenants, Convenzioni giuridiche) rispettivamente sui diritti civili e

politici (ICCPR) e sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR). Questi atti giuridici internazionali costituiscono l'asse portante del cosiddetto **Codice universale dei diritti umani** (International Bill of Human Rights), che si completa con altre convenzioni (generando un *processo di standard-setting* di creazione delle norme), aventi per obiettivo quello di **potenziare la tutela** di alcuni diritti specifici, nonché dei diritti fondamentali di categorie di persone particolarmente vulnerabili:

1. Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD- 1965);
2. Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW - 1979);
3. Convenzione internazionale contro la tortura (CAT - 1984);
4. Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC - 1989);
5. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW - 1990);
6. Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006);
7. Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (2006).

Il Consiglio Diritti Umani

Con la Risoluzione 60/251 del 15 marzo 2006, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito il Consiglio diritti umani quale proprio organo sussidiario, in sostituzione della precedente Commissione per i diritti umani. Il Consiglio, secondo il mandato stabilito nella risoluzione, ha la responsabilità di **promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna.**

Si tratta di un organo politico intergovernativo, composto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabili non più di due volte consecutive. Si riunisce a Ginevra normalmente in tre sessioni ordinarie all'anno, per un periodo complessivo minimo di 10 settimane lavorative. Inoltre, pur essendo un organo di rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle organizzazioni non-governative, che possono partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.

Fin dalla sua prima sessione (giugno 2006), il Consiglio ha istituito al suo interno diversi gruppi di lavoro (composti da Stati, ONG ed esperti indipendenti) al fine di razionalizzare e migliorare i propri meccanismi di funzionamento interni.

Tra le novità più importanti:

Revisione periodica universale: rappresenta la principale innovazione rispetto alla precedente Commissione. Tale meccanismo persegue lo scopo di esaminare il rispetto da parte di tutti gli Stati (a turno) degli obblighi rispettivamente assunti in base alle ratifiche dei vari trattati sui diritti umani.

Procedure speciali: si tratta di particolari meccanismi non giurisdizionali di monitoraggio e promozione dei diritti umani, di cui si serve il Consiglio per analizzare la situazione dei diritti umani in uno specifico Paese ("mandati per Paese") o determinate questioni legate al rispetto dei diritti umani in ogni parte del mondo ("mandati tematici").

Comitato consultivo del Consiglio: sostituisce la Sottocommissione per la promozione e protezione dei diritti umani quale organo sussidiario del Consiglio. Composto da 18 esperti indipendenti eletti dal Consiglio in base ad un'equa rappresentanza geografica e di genere. La funzione di questo Comitato è quella di fornire ulteriore expertise al Consiglio diritti umani, attraverso l'elaborazione di studi e ricerche su specifiche tematiche proposte dallo stesso Consiglio.

Procedura di reclamo: in base a questa procedura, così come avveniva per la precedente Commissione, il Consiglio è autorizzato a ricevere comunicazioni individuali per investigare su accuse di violazioni massicce dei diritti umani in ogni parte del mondo. Tale procedura si basa su una serie complessa di meccanismi stabiliti dalla Risoluzione dell'ECOSOC 1503 (XLVIII) del 27 maggio 1970 così come modificata dalla Risoluzione 2000/3 del 19 giugno 2000.

I Comitati delle Nazioni Unite

I principali meccanismi di monitoraggio dell'attuazione delle norme in materia di diritti umani all'interno degli Stati sono costituiti dai Comitati delle Nazioni Unite. Infatti, insieme all'enunciazione dei diritti, le Nazioni Unite hanno istituito adeguati **meccanismi di controllo per ciascun trattato in materia di diritti umani**, i Comitati la cui funzione principale è di verificare l'attuazione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazionale.

Questi Comitati sono composti da un numero di membri che varia dai 10 ai 18 esperti indipendenti dai Governi che li hanno nominati, selezionati sulla base della loro esperienza riconosciuta nel campo dei diritti umani.

Attualmente, operano i seguenti Comitati:

- Comitato sui diritti economici, sociali e culturali;
- Comitato diritti umani (diritti civili e politici);
- Comitato contro la tortura;
- Comitato contro la discriminazione razziale;
- Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne;
- Comitato sui diritti dell'infanzia;
- Comitato sui diritti dei lavoratori migranti;
- Comitato sui diritti delle persone con disabilità;
- Comitato sulle sparizioni forzate.

I Comitati svolgono diverse funzioni in accordo con quanto previsto dai Trattati che li hanno creati. Innanzitutto esaminano i **rapporti periodici che gli Stati hanno l'obbligo di presentare**: un primo rapporto di solito un anno dopo la loro adesione (due anni nel caso del Comitato sui diritti del fanciullo) e poi periodicamente in accordo con le disposizioni del trattato (di solito ogni 4 o 5 anni). Oltre al rapporto governativo, i Comitati possono ricevere informazioni sulla situazione dei diritti umani di un Paese da altre fonti, quali ONG, Agenzie delle NU, altre Organizzazioni Intergovernative, istituzioni accademiche e stampa. Alla luce delle informazioni a disposizione, il Comitato discute il rapporto insieme ai rappresentanti governativi. Sulla base di questa discussione, il Comitato pubblica le sue raccomandazioni, sotto il nome di "osservazioni conclusive".

In aggiunta a tale procedura, alcuni Comitati possono svolgere ulteriori funzioni di monitoraggio attraverso altri tre meccanismi:

1. la **procedura di indagine**;
2. l'esame di **comunicazioni interstatali**;
3. l'esame di **comunicazioni individuali**.

I Comitati inoltre pubblicano la loro **interpretazione del contenuto delle disposizioni sui diritti umani**, conosciuta come General Comment.

Ciclo di rendicontazione dei Comitati delle Nazioni Unite

Il ciclo di rendicontazione sulla attuazione di una Convenzione da parte degli Stati ha inizio solo dopo la ratifica da parte dello Stato parte.

Una volta ratificata la Convenzione, lo Stato che la sottoscrive invia un primo Rapporto Governativo al Comitato delle Nazioni Unite preposto a questo lavoro di monitoraggio in cui si fotografa la situazione circa la presenza o meno di vulnerabilità normative o di prassi che ne impediscono o, invece, permettono l'attuazione. Il Comitato valuta il contenuto del Rapporto ricevuto e invia allo Stato una richiesta di chiarimenti su alcuni punti specifici ("List of issues") alla quale esso risponde per iscritto. A questo punto si apre ufficialmente un "dialogo interattivo/costruttivo" e il cerchio si chiude con la pubblicazione da parte del Comitato delle "Osservazioni Conclusive". Ovvero un elenco di azioni che lo Stato Parte è invitato ad intraprendere per essere in linea con i principi della Convenzione. Si conclude così il primo giro di ruota che ciclicamente riparte, ogni quattro anni, quando lo Stato dovrà inviare dei rapporti di aggiornamento sui progressi fatti.

Per quanto riguarda il ruolo delle organizzazioni appartenenti alla società civile, i cittadini di quello Stato parte e le loro organizzazioni sono invitate a partecipare a tutte queste fasi del ciclo di monitoraggio tanto che è possibile inviare quelli che si chiamano "Rapporti Alternativi", proporre una "List of Issues", rispondere alle richieste di chiarimento e partecipare al dialogo interattivo. Pubblicate le osservazioni conclusive, le associazioni hanno il compito di sollecitare il governo, in tutte le sue articolazioni, a rispettare quanto richiesto.



